

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 387)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DEL PACE, CIPOLLA, COLAJANNI, VIGNOLO, BRUNI, ARTIOLI, GADALETA, ZAVATTINI, FILIPPA, CHINELLO, FUSI, FABBRINI, MARANGONI, MARI, SGHERRI, MINGOZZI, CEBRELLI e LI VIGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1972

Deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di detenzione di mosti d'uva della vendemmia 1972

ONOREVOLI SENATORI. — È certamente presente alla vostra attenzione la drammatica situazione venutasi a determinare nella maggior parte delle zone vitivinicole in conseguenza dell'andamento climatico particolarmente sfavorevole, accompagnato da estese calamità naturali, che hanno pregiudicato la produzione quantitativamente e, soprattutto, qualitativamente, compromettendo il reddito dei produttori e le condizioni di operatività e dei costi delle cantine sociali.

In conseguenza di tale stato di cose, in molte regioni la bassa gradazione delle uve non permetterà di produrre mosti con una gradazione minima naturale corrispondente a quella prevista dalle norme che regolano questa materia, e che perciò dovrebbero essere denaturati per essere avviati alla distillazione o alla acetificazione.

Ne deriva che, in mancanza di un provvedimento eccezionale, urgente e temporaneo che consenta la detenzione di mosti d'uva

senza denaturarli in deroga alle norme vigenti, in zone decisive della produzione vitivinicola la grande maggioranza dei produttori vedrebbe gravemente falciato il proprio reddito e numerose cantine sociali sarebbero poste in condizioni di estrema difficoltà, che in alcuni casi potrebbe pregiudicarne la sopravvivenza.

Si rende perciò necessario un immediato provvedimento legislativo che, in attesa di successivi provvedimenti per la utilizzazione dei mosti d'uva e senza snaturare il contenuto della legislazione vigente, consenta ai vinificatori produttori d'uva, singoli e associati, di detenere mosti e vini della vendemmia 1972 con una gradazione alcolica naturale complessiva tra i sei e gli otto gradi, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Questa è la sostanza dell'articolo unico costituente il presente disegno di legge, di cui sollecitiamo l'immediata approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

In attesa della emanazione di successivi provvedimenti per la utilizzazione dei mosti d'uva, in deroga all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i vinificatori produttori d'uva, singoli o associati, sono autorizzati a detenere mosti e vini della vendemmia 1972 con una gradazione alcolica naturale complessiva tra i sei e gli otto gradi.

I vinificatori, per beneficiare della norma di cui al precedente comma, devono inoltrare denuncia agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi a mezzo raccomandata entro due giorni dalla pigiatura dell'uva.